



Area Beni
Modulo Furto in Casa+
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione

Edizione luglio 2024

Mod. 186321-015-003-07/2024

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo


Modulo Furto in Casa+

Caro Cliente,

il **Modulo Furto in Casa+** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 9) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Artt. 10 - 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**



Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Furto in Casa+** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con il simbolo della lente di ingrandimento.
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di XME Protezione, disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasnanpaoloprotezione.com e che le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza, è composto da:

- **Condizioni di Assicurazione di XME Protezione**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Appendice alle Condizioni di assicurazione del Modulo acquistato**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO FURTO IN CASA+

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Pag. 2 di 12

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

Pag. 2 di 12

Art. 1.1 Furto in casa

Pag. 2 di 12

Art. 1.2 Furto di grondaie e pluviali

Pag. 3 di 12

Art. 1.3 Dolo e colpa grave

Pag. 3 di 12

Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO

Pag. 3 di 12

Art. 2.1 Furto in casa

Pag. 3 di 12

Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Pag. 4 di 12

Art. 3.1 Furto in casa

Pag. 4 di 12

Art. 3.2 Furto effettuato attraverso impalcature

Pag. 5 di 12

Art. 3.3 Furto di grondaie e pluviali

Pag. 5 di 12

Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE

Pag. 5 di 12

Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Pag. 5 di 12

Art. 6 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Pag. 5 di 12

Art. 7 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA DEL MODULO

Pag. 5 di 12

Art. 8 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Pag. 6 di 12

Art. 9 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO

Pag. 6 di 12

Art. 9.1 Aggravamento e riduzione del rischio

Pag. 6 di 12

Art. 9.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

Pag. 6 di 12

Art. 9.3 Variazione somme assicurate e delle franchigie

Pag. 6 di 12

SEZIONE III - MODULO FURTO IN CASA+

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Pag. 7 di 12

Art. 10 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Pag. 7 di 12

Art. 10.1 Denuncia del sinistro

Pag. 7 di 12

Art. 10.2 Procedure per la valutazione del danno

Pag. 8 di 12

Art. 10.3 Mandato dei periti

Pag. 8 di 12

Art. 10.4 Determinazione del danno

Pag. 8 di 12

Art. 10.5 Contenuto (Valore a nuovo)

Pag. 8 di 12

Art. 10.6 Riparazione in forma diretta

Pag. 9 di 12

Art. 11 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Pag. 9 di 12

Art. 12 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Pag. 9 di 12

Art. 13 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Pag. 9 di 12

Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Pag. 9 di 12

Art. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Pag. 9 di 12

GLOSSARIO

Pag. 10 di 12

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Pag. 12 di 12

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del **Modulo Furto in Casa+** - Modello n. 186321-015-003 (d'ora in poi il Modulo), che il Contraente può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Il numero di Modello identifica la versione del Modulo in commercializzazione.

Il Modulo può essere acquistato solo se già acquistato:

- il Modulo Copertura Casa Fabbricato+ Modello n.186321-012-003 e il Modulo Copertura Casa Contenuto+ Modello n.186321-013-003.
oppure
- il Modulo Copertura Casa Locatario+ Modello n.186321-014-003.

I numeri di Modello indicati nella copertina dei Moduli Casa identificano la versione dei Moduli Casa in commercializzazione.

Le Condizioni di Assicurazione del Modulo e dei Moduli Casa sono pubblicate sul sito web di Intesa Sanpaolo Protezione (d'ora in poi la Compagnia) nella versione in commercializzazione, identificata dal relativo numero di Modello.

Il Contraente può coincidere con il soggetto assicurato (d'ora in poi il Cliente) oppure può acquistare il Modulo per altro soggetto (d'ora in poi l'Assicurato).

	Da ricordare	
	Contenuto	<p>L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa. <p>Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.</p> <p>Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.</p> <p>Solo per il Modulo Furto in Casa+ si intendono assicurate anche le grondaie e i pluviali.</p>
	Contenuto delle pertinenze	<p>Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).</p>
	Pertinenze	<p>I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.</p> <p>I mezzi di chiusura dei locali devono essere conformi a quelli previsti dalla garanzia Furto in casa.</p> <p>Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.</p>

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per altri altri assicurati le garanzie:

- Furto in casa
- Furto di grondaie e pluviali

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO



danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro

Art. 1.1. Furto in casa

In base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, la Compagnia paga i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

- a) furto all'interno dei locali assicurati che deve avvenire:
1. con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione, di tetti, pareti o solai.

La Compagnia verifica ai fini del pagamento, la presenza di mezzi di chiusura quali: serramenti (in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica) e vetri antisfondamento, entrambi chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei manovrabili solo dall'interno. In presenza di mezzi di chiusura dell'immobile assicurato non conformi, troveranno applicazione i limiti alla copertura.

Se i mezzi di chiusura non sono chiusi, l'apertura deve essere protetta da inferriate fissate nel muro.

2. senza scasso, o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne dell'abitazione, di tetti, pareti o solai, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno da un passaggio diverso da quello consueto
3. in qualsiasi altro modo, solo se nei locali è presente l'Assicurato o una persona di età superiore a 14 anni
4. con l'uso di chiavi smarrite o sottratte al Cliente o all'Assicurato, ai suoi familiari o a persone che convivono in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai collaboratori domestici o ad altre persone di fiducia.
5. con uso di chiavi false o simili
6. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti

da sapere: si intendono ad esempio le chiavi bulgare. La chiave bulgara è uno strumento che riproduce la segheatura della chiave originale in un braccetto fatto con un calco mobile. Questo calco inserito nella serratura e girato in essa, imprime la forma della mappatura di quella serratura

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

- b) rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori.

La garanzia comprende inoltre:

- c) gli atti vandalici e dolosi al fabbricato e al contenuto commessi durante il furto, la rapina o nel tentativo di commetterli
- d) il furto e la rapina dei beni del contenuto della dimora abituale, portati nell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze dal Cliente, dall'Assicurato o da ogni persona convivente in modo stabile, sempre che sia avvenuto con le modalità previste dalle precedenti lettere a) e b)
- e) il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave da chi svolge servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere sempre che sia avvenuto con le modalità previste dalla lettera a)
- f) la truffa avvenuta tra le mura domestiche nei confronti del Cliente, dell'Assicurato o di ogni persona convivente in modo stabile. Si intende la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri, avvenuta all'interno dell'abitazione. La garanzia opera solo se:
 - non comporta l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali
 - il truffato è minorenne o ha compiuto almeno 65 anni.

Se conseguenti agli eventi pagabili, la Compagnia rimborsa:

- a) le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme
- b) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso della dimora abituale.

La garanzia Furto in casa opera per un massimo di 3 sinistri per annualità di polizza.

Art.1.2 Furto di grondaie e pluviali

La Compagnia paga il furto di pluviali e grondaie stabilmente ancorati all'immobile assicurato, compresi i danni materiali e diretti causati dai ladri agli stessi.

Art.1.3 Dolo e colpa grave

Le garanzie sono valide anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.



ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.1 Furto in casa

Sono esclusi i danni:

1. avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, se il sinistro dipenda da tali eventi;
2. avvenuti in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
3. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
4. ai beni posti all'aperto, su balconi, terrazze o cortili, corridoi e pianerottoli o in altri spazi di uso comune
5. agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti
6. indiretti o con valore meramente affettivo
7. a beni non oggetto della copertura Contenuto
8. commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Cliente
9. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone di cui l'Assicurato o il Cliente risponde a norma di legge, comprese quelle conviventi,
10. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati tranne quanto previsto dall'Articolo 1.1 lettera e)
11. ai valori e preziosi, tranne quelli custoditi nei mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del 30° giorno di assenza dall'abitazione dell'Assicurato e di ogni persona convivente in modo continuativo
12. avvenuti in occasione di furto tra le mura domestiche nei confronti del Cliente o di ogni persona convivente in modo continuativo che ha comportato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio che devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento



ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art. 3.1 Furto in casa

In caso di:

1. furto con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del vetro non antisfondamento, la Compagnia paga un importo calcolato detraendo uno scoperto pari al 20% del danno subito
2. furto con l'uso di chiavi smarrite: la garanzia opera fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo alla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, indicata nella denuncia all'Autorità competente
3. furto del Contenuto della dimora abituale portato nell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, la Compagnia rimborsa fino al 30% della somma assicurata per sinistro
4. furto commesso con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici o collaboratori familiari in genere, la Compagnia prevede un rimborso massimo per sinistro pari a 1.500 euro, solo se gli addetti ai servizi domestici e i collaboratori familiari ritenuti responsabili del fatto sono denunciati alla Autorità competente.
L'importo è calcolato detraendo uno scoperto pari al 20% del danno subito.
5. truffa tra le mura domestiche, nei confronti del Cliente, dell'Assicurato o di ogni persona convivente in modo continuativo, la Compagnia paga fino a 1.000 euro per sinistro.

Se conseguenza degli eventi assicurati, la Compagnia rimborsa:

- a) le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme, fino a 500 euro per sinistro o fino al 5% della somma assicurata per il furto se superiore. Tali spese devono essere sostenute entro 4 mesi dalla data del pagamento del sinistro;
- b) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso della dimora abituale, fino a 100 euro per sinistro.

In caso di furto che comporti l'applicazione di più scoperti di cui ai precedenti art. 3.1 e 3.2, la Compagnia applica un unico scoperto del 30%, che assorbe tutti gli altri.

La Compagnia paga il danno con i seguenti limiti:

Per le COSE SPECIALI quali pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico:

- 50% della somma assicurata per singolo oggetto

Per GIOIELLI E PREZIOSI quali pietre preziose, oggetti d'oro o di platino, anche solo parzialmente o con pietre preziose):

- 40% della somma assicurata se NON CUSTODITI in cassaforte
- 60% della somma assicurata se CUSTODITI in cassaforte

Per i VALORI quali denaro carte valori e titoli di credito in genere:

- 8% della somma assicurata se NON CUSTODITI in cassaforte con il massimo di 1.000 euro;
- 11% della somma assicurata se CUSTODITI in cassaforte con il massimo di 1.500

Per il CONTENUTO delle pertinenze

- 30% della somma assicurata per il furto

Art.3.2 Furto effettuato attraverso impalcature

In caso di furto agevolato da impalcature, l'importo da pagare è calcolato detraendo uno scoperto pari al 20% del danno subito

Art.3.3 Furto di grondaie e pluviali

In caso di furto di grondaie o pluviali, la Compagnia paga il danno fino al 10% della somma assicurata con il massimo di 2.000 euro.

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide in Italia.

ARTICOLO 5. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, anche con riferimento al Modulo Copertura Casa Fabbriato+ o al Modulo Casa Locatario+, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo o risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, la Compagnia può richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.



ARTICOLO 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.

In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo Casa Copertura Contenuto+ in nei tempi e con le modalità nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione.



ARTICOLO 7. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, con le modalità di comunicazione scelte dal Cliente, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

Il pagamento del premio equivale a manifestazione di volontà di accettazione della modifica del premio.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture dei Moduli Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+ e Alluvione Proprietario+ se acquistati, terminano alla data di scadenza della polizza.

In caso di presenza di ulteriori Moduli diversi da quelli indicati, gli stessi si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno.

Se non sono presenti altri Moduli la polizza si estingue.

ARTICOLO 8. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di eventi relativi alle garanzie, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' articolo Procedure per la valutazione del danno.

La richiesta può essere effettuata tramite:



posta inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
- Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



e-mail, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com



fax: al numero 011.093.1062

ARTICOLO 9 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO

Art.9.1 Aggravamento e riduzione del rischio

Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

La Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione comunica al Cliente o all'Assicurato l'accettazione del rischio, con o senza variazione del premio, o, in alternativa, la disdetta dal Modulo.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati alla Compagnia possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.9.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.

Art. 9.3 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate e delle franchigie a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.

A fronte della richiesta la Compagnia, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice Contrattuale.

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

referimento normativo: art. 1898 Codice Civile

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

ARTICOLO 10. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.10.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per la garanzia Assistenza) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale.



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00



utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:



e-mail: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com oppure sinistri@intesasanpaoloprotezione.com



raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 - Torino



fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

La Compagnia si riserva di richiedere la denuncia presso l'Autorità, ove presente.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia



I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Il Cliente o l'Assicurato devono:

- a) sporgere denuncia (per i danni da Furto, Rapina e in tutti i casi previsti dalla legge) all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la denuncia di sinistro
- c) fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno



da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

riferimento normativo: art. 1914 del Codice Civile

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per limitare il danno. L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

Facciamo degli esempi su cosa intendiamo come residui del sinistro

- Serrature forzate
- Serramenti danneggiati
- Arredi danneggiati



Art.10.2 Procedure per la valutazione del danno

In caso di furto, l'ammontare del danno è determinato in questo modo:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata oppure,
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con "atto unico di nomina e mandato dei periti". atto unico I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art.10.3 Mandato dei periti

Nel caso sia necessario dare mandato ai periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 10.2 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

In ogni caso la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta danno.

Art.10.4 Determinazione del danno

In caso furto, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:

Art.10.5 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto, l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti
- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del sinistro sempre entro la somma assicurata.

Dall'importo è detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

- a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate viene riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
- b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.
- c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.



collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

valore nominale: ad esempio di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

d) per i titoli di credito:

- la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro scadenze
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.

e) per gli effetti cambiari, la Compagnia paga soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

Art. 10.6 Riparazione in forma diretta

Relativamente a sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 2.000,00, la Compagnia, previa verifica tecnica e tramite la propria rete peritale, può proporre all'Assicurato di avvalersi della modalità di gestione del sinistro denominata Riparazione diretta, che consente, al momento del sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani che procederanno direttamente alla riparazione del danno senza applicazione di franchigie ove previste.

ARTICOLO 11. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Dopo questo periodo, la Compagnia deve corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.



ARTICOLO 12. ANTICIPO DELL' INDENNIZZO

In caso di furto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

ARTICOLO 13. RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne viene a conoscenza.

I beni recuperati appartengono alla Compagnia se questa ha già rimborsato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha rimborsato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati. In questo caso si procede a una nuova valutazione dell'ammontare del danno diminuendo il valore dei beni recuperati dall'ammontare originariamente accertato.

In ogni caso l'Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.

Se il recupero dei beni avviene prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia rimborsa soltanto gli eventuali danneggiamenti subiti dai beni.

ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'Assicurato o il Cliente esagera intenzionalmente l'ammontare del danno perde il diritto al pagamento del danno.

ARTICOLO 15. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

GLOSSARIO

APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA XME PROTEZIONE

Documentazione contrattuale relativa alle Condizioni di Assicurazione del singolo Modulo.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Cliente che contiene le variazioni contrattuali e che deve essere conservato insieme al Modulo di polizza.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in via San Francesco d'Assisi 10, 10122, Torino

CONTENUTO

L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del Fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori
- beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.

Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.

Solo per il Modulo Furto in Casa+ si intendono assicurate anche le grondaie e i pluviali.

CONTENUTO DELLE PERTINENZE

Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).

CONTRAENTE/CLIENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione. Può coincidere con l'Assicurato.

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

FABBRICATO

I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.

Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:

- gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole.
Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia di "Impianto fotovoltaico e solare".
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi
- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrato
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate
- le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per gli altri.

MODULO

La copertura assicurativa acquistabile con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

PERTINENZE

I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza. I mezzi di chiusura dei locali devono essere conformi a quelli previsti dalla garanzia Furto in casa. Migliorano l'utilizzo e, il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo del modulo acquistato

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO

È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPERTO

La parte di danno a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'importo, si stimano le spese necessarie:

- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità)
- per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

VETRI ANTISFONDAMENTO

I vetri stratificati, costituiti da uno strato di materia plastica interposto ad almeno due lastre, di spessore complessivo di almeno 6 mm, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE

Per tutte le prestazioni sono pagati al massimo 3 sinistri per annualità di polizza.

Furto

CONTENUTO	Limiti di indennizzo
Cose speciali	50% della somma assicurata per singolo oggetto
Preziosi	40% della somma assicurata se i preziosi erano riposti fuori dai mezzi di custodia 60% della somma assicurata se i valori erano riposti in mezzi di custodia con chiusura attivata
Valori	11% della somma assicurata con il massimo di 1.500 euro se i valori erano riposti in mezzi di custodia con chiusura attivata 8% della somma assicurata con il massimo di 1.000 euro se i valori erano riposti fuori dai mezzi di custodia
Contenuto delle pertinenze	30% della somma assicurata
Furto di pluviali e grondaie	10% della somma assicurata con il massimo di 2.000 euro

Furto

Garanzie	Descrizione garanzie	Limiti di indennizzo	Scoperti
	Furto	-	20% per sinistro nel caso si furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione difforni da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo vetro non antisfondamento
	Furto agevolato da impalcature		20% per sinistro; se per la stessa garanzia sono presenti altri scoperti, si applica un unico scoperto del 30% che assorbe tutti gli altri
	Furto e rapina del contenuto della dimora abituale portato nell'abitazione presa in affitto temporaneamente per le vacanze	30% della somma assicurata per il Furto per sinistro	
	Furto commesso o agevolato da addetti domestici e collaboratori familiari in genere	1.500 euro per sinistro	20% per sinistro
	Truffa fra le mura domestiche	1.000 euro per sinistro	-
	Spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione	500 euro per sinistro o 5% della somma assicurata per il furto se superiore	-
	Spese per sostituzione serrature	100 euro per sinistro	-

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasnpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28